



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore MININNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 2022

Modifiche all’articolo 88 della Costituzione in materia
di scioglimento delle Camere

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale formulazione del primo comma dell'articolo 88 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di sciogliere le Camere o anche una sola di esse, sentiti i rispettivi Presidenti.

Nella storia del Parlamento italiano esistono tre precedenti (nel 1953, nel 1958 e nel 1963) di scioglimento anticipato di una sola Camera, ma questo è avvenuto per motivi tecnici. Tali scioglimenti, infatti, avevano lo scopo di far svolgere contestualmente le consultazioni elettorali di Camera e Senato, la cui durata differiva, cinque anni per la prima e sei per il secondo. La legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, ha poi equiparato la durata delle due Camere, risolvendo il problema di far coesistere Camere elette in momenti diversi. Non si rinvergono invece precedenti dello scioglimento di una sola Camera per motivi politici.

A questo punto, l'ipotesi di sciogliere anticipatamente solo una delle Camere sarebbe concepibile esclusivamente nell'eventualità che i due rami del Parlamento fossero composti in maniera così difforme da non garantire la fiducia a un Governo. Innanzitutto, il Presidente della Repubblica, in questo caso,

ha il dovere, dettato dalla Costituzione, di provare garantire il funzionamento della vita istituzionale e quindi di verificare se sia possibile una maggioranza alternativa che assicuri l'operatività di un Governo. Qualora ciò non fosse praticabile, l'unica possibilità sarebbe sciogliere entrambe le Camere e tornare al voto.

Se il Presidente della Repubblica volesse scioglierne solo una, quale delle due dovrebbe scegliere? Qualunque sia la scelta finirebbe per avvantaggiare alcune forze politiche a scapito di altre, trasformandosi da « arbitro » imparziale tra i partiti a « giocatore » di una delle parti in causa.

Tale scelta, inoltre, inciderebbe profondamente sulla libertà del voto. Gli elettori della Camera sciolta sarebbero infatti indotti a votare in modo da garantire la stessa maggioranza della Camera ancora in carica, perché in caso contrario lo stallo per la formazione di un Governo permanerebbe.

Pertanto il presente disegno di legge costituzionale, modificando il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, introduce il divieto per il Presidente della Repubblica di sciogliere una sola Camera.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 88 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « o anche una sola di esse » sono sostituite dalle seguenti: « ; non può sciogliere una sola Camera »;

b) al secondo comma, le parole: « Non può esercitare tale facoltà » sono sostituite dalle seguenti: « Non può sciogliere le Camere ».

